



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

**GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO  
DEI SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI ESTERNI  
DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

# **SCHEMA DI CONTRATTO**

Contratto Rep. n. XXXXXX

**OGGETTO:** Servizi di gestione e custodia archivi cartacei

Stipula:

Decorrenza: .....

Scadenza:

# REPUBBLICA ITALIANA

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI

#### Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio

REP. N. XXX

.\_- .\_- .\_- .\_-

L'anno 2010, il giorno XX del mese XXXX in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell'Agencia Italiana del Farmaco - AIFA.

Davanti a me, Dott. \_\_\_\_\_, Ufficiale rogante dell'Agencia Italiana del Farmaco, sono presenti i signori:

Guido Rasi, nato a Padova il 9/01/1954, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante dell'AIFA, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 16/07/2008;

XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXX, e, per la carica, XXXXXXXXXXXX dell'Impresa \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferiti dal XXXXXXXXXXXXXXXX, in data XXXXXXXX.

I contraenti della cui identità personale, io ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente

### **CONTRATTO PER I SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

#### **TRA**

**l'Agencia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del Prof. Guido Rasi, nato a Padova il 9/01/1954, in qualità di Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'AIFA, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede dell'AIFA;

#### **E**

(il) la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (RTI - costituito, giusto atto notarile rep. n. XXXXXXXX del XXXXXXXXXXXXXXXX, tra la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXX, Via XXXXXXXXXXXXXXXX n. XX, iscritta al registro delle imprese di XXXX al n. XXXXXXXX, partita IVA n. XXXXXXXXXXXX e Codice Fiscale n. XXXXXXXXXXXX, e la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXX, Via XXXXXXXXXXXX, n. XX, iscritta al registro delle imprese di XXXX al n. XXXXXXXX, partita IVA n. XXXXXXXXXXXX e codice fiscale n. XXXXXXXX), con sede legale in XXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXXXXXX n. XXXX, iscritta al registro delle imprese di XXXXXXX al n. XXXXXXXX, partita IVA n. XXXXXXXXXXXXXXXX e codice fiscale n. XXXXXXXXXXXXXXXX; nella persona di XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXX il XXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX (della XXXXXXXXXXXXXXX – Impresa Capogruppo mandataria), giusta i poteri conferiti dal XXXXXXXXXXXXXXX, in data XXXXXXX, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via XXXXXXXXXXXXXXXX, n. XXXXXXX - XXXXXXX;

#### **PREMESSO CHE**

- a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  - *Bando di gara*, indica il bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea (GUUE) il giorno 28/07/2010 con n. ID 2010-099119 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), 5<sup>a</sup> Serie speciale n. 87 del 30/07/2010;
  - *Capitolato Tecnico*, indica il documento contenente la descrizione dei servizi di custodia e gestione degli archivi esterni dell'AIFA;
  - *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
  - *Società*, la XXXXXXXXXXXXXXX, come in epigrafe;
  - *Parte*, indica a seconda dei casi *l'AIFA* o l'Impresa;
  - *Parti*, indica congiuntamente *l'AIFA* e l'Impresa;
  - *Relazione Tecnica* indica il documento tecnico presentato a corredo dell'offerta nella Busta "B", redatto dall'Impresa e contenente la descrizione dei *servizi*, nonché delle soluzioni tecniche proposte, delle risorse tecnologiche ed umane individuate per l'espletamento dei servizi;
  - *Servizi*, indica i servizi di custodia e gestione degli archivi prestati dall'Impresa;
- b) come da nota del XX XXX XXXX, l'Impresa è risultata aggiudicataria dei Servizi, avendo presentato un'offerta economicamente vantaggiosa;
- c) in data XX XXXX XXXX la Prefettura di XXXXXXX ha rilasciato le informazioni, di cui al comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, attestanti l'insussistenza a carico dell'Impresa, nonché dei componenti il

- d) l'Impresa ha presentato la comunicazione attestante la propria composizione societaria, in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, che viene allegata al *Contratto* sotto il n. 2;
- e) l'Impresa, inoltre, ha prestato cauzione sotto forma di XXXXXXXXXX per un importo di xxx, rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXX che viene allegata al *Contratto* sotto il n. 3;
- f) l'Impresa dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi tecnici, organizzativi e di personale necessari alla corretta prestazione dei servizi alle condizioni di cui al *Contratto*;
- g) l'Impresa dichiara, inoltre, che quanto risulta dal *Contratto* e dai suoi allegati nonché dal *Capitolato Tecnico*, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del *servizio* e delle relative prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse;

tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 – Premesse e norme regolatrici**

1. Le Premesse, gli atti di gara ed i documenti ivi richiamati, l'Offerta Tecnica (All. A), l'Offerta Economica (All. B) e l'atto di designazione a "Responsabile esterno del trattamento" (All. C) formano parte integrante e sostanziale del presente *Contratto*. Per quanto in essa non espressamente previsto, si applicheranno le norme del Codice Civile e le leggi in vigore.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nel suo allegato:
  - a) dalle disposizioni contenute nel Bando, nel Prospetto Informativo, ancorché non materialmente allegati, di cui l'Impresa è a conoscenza e ne ha accettato integralmente il contenuto sottoscrivendolo;
  - b) dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - c) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
  - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti e documenti della gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su tutti gli atti e documenti della gara di cui in

4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di modifiche, concordate tra l'AIFA e l'Impresa, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

1. Con il presente contratto l'AIFA affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di custodia e gestione degli archivi cartacei dell'AIFA, descritti e dettagliatamente individuati nel Capitolato Tecnico, che ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nell'Offerta Tecnica (All. A) e nell'Offerta Economica (All. B).
2. L'Impresa si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato e, comunque, assicura per l'intero periodo di durata del presente Contratto, il mantenimento dei livelli di qualità tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi dinanzi indicati.

### **Art. 3 – Modalità operative**

1. Le attività oggetto del presente Contratto verranno svolte dal personale dell'Impresa, appositamente individuato, secondo le modalità individuate nei successivi commi del presente articolo.
2. L'Impresa dovrà provvedere, impiegando mezzi e attrezzature idonee, al facchinaggio di carico, al trasporto e al conseguente scarico presso i propri depositi dei cartoni di documentazione dell'AIFA.
3. Alla data di aggiudicazione del servizio, con la presa in carico dei documenti, l'Impresa dovrà trovarsi nelle condizioni adeguate per assolvere tutte le prestazioni assunte, dovrà avere l'effettiva disponibilità dei locali destinati alla conservazione, con le idonee autorizzazioni previste per legge.
4. La consegna della documentazione avverrà in contraddittorio fra un funzionario dell'AIFA ed il Responsabile del Servizio, attraverso la redazione del completo elenco della documentazione.
5. Le operazioni di presa in carico dovranno concludersi con il definitivo impianto della documentazione dall'attuale deposito esterno sito in Ciampino (RM) ai nuovi depositi individuati entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di avvio delle attività.
6. Le successive operazioni di catalogazione ed archiviazione dovranno essere effettuate entro i 30 giorni lavorativi successivi alla presa in carico della

7. Sulla base delle modalità pianificate o su espressa richiesta dell'AIFA, l'Impresa effettuerà il prelievo della documentazione destinata all'archivio esterno.
8. Avvenuto il trasferimento, l'Impresa provvederà alla catalogazione della documentazione, secondo modalità che consentano la migliore identificazione o localizzazione, per singolo Ufficio, e l'idonea conservazione.
9. In particolare, dovrà provvedersi al trattamento informatico della catalogazione dell'intera documentazione consegnata, preordinata, principalmente per rendere celere e funzionale la gestione del servizio di consultazione, in accordo con le disposizioni in partite dal funzionario dell'Ufficio affari amministrativi, contabilità e bilancio all'uopo incaricato.
10. La documentazione dovrà essere conservata e custodita nei locali individuati dall'Impresa nell'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegata al presente convenzione, da cui risulti il titolo di possesso dei predetti locali.
11. Detti locali dovranno possedere alla data di affidamento del servizio tutti i requisiti previsti dalla legge per lo stoccaggio e la conservazione di documentazione cartacea, nonché essere provvisti di tutte le necessarie autorizzazioni, ivi compresa la certificazione prevenzione incendi rilasciata dal locale comando dei Vigili del fuoco per archiviazione di materiale cartaceo. I locali dovranno presentarsi adeguati all'espletamento del servizio in esame, disponendo dei necessari requisiti strutturali, degli appropriati strumenti di controllo, di un microclima idoneo per una corretta conservazione di materiale cartaceo, nonché di sistema di sicurezza e protezione.
12. I locali dovranno disporre della occorrente volumetria per la dislocazione dell'intera documentazione presa in carico in scaffalature di metallo idonee all'uso.
13. La documentazione dovrà essere custodita in cartoni.
14. Nel caso in cui si debba provvedere alla consultazione e/o acquisizione della documentazione custodita il funzionario dell'Agenzia all'uopo incaricato provvederà ad inoltrare specifica richiesta all'Impresa a mezzo fax.
15. L'Impresa dovrà provvedere al riscontro della richiesta di consultazione entro un termine massimo di ventiquattro/quarantotto ore lavorative dalla richiesta provvedendo a proprie cure e spese la consegna del materiale richiesto.
16. In caso di necessità di urgente riscontro, specie per esigenze di salute pubblica o di carattere giudiziario, espressamente indicate nella richiesta la consegna o la trasmissione dovranno effettuarsi in un termine non superiore alle otto ore lavorative.

17. L'originale del documento sarà consegnato per la consultazione, e sarà restituito all'Impresa per la corretta archiviazione al termine della stessa. Fino al momento della riconsegna, nel software logistico di gestione dell'archivio dovrà risultare che il documento originale è in possesso dell'AIFA.

#### **Art. 4 – Risorse**

1. Per l'espletamento dell'attività oggetto del presente Contratto, l'Impresa metterà a disposizione un team dedicato di operatori, operante sotto la direzione del Responsabile del Servizio, come indicato nel Progetto Tecnico, che devono rispondere delle caratteristiche descritte nel Capitolato speciale d'onori e negli atti di gara, nonché nell'Offerta Tecnica (All. A).
2. In caso di impedimento, l'Impresa si impegna a provvedere alla tempestiva sostituzione con personale avente la medesima esperienza nel settore, che dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata dall'AIFA.
3. L'Impresa dichiara che tutto il personale incaricato è in possesso dei titoli e delle qualifiche richieste e di essere in regola con le normative lavoristiche, previdenziali, assistenziali e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 5 – Durata ed efficacia**

1. Il presente Contratto avrà la durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di "inizio attività" che sarà oggetto di apposito verbale, stilato in contraddittorio tra l'Agenzia e l'Impresa.
2. Il presente Contratto è vincolante per l'Impresa e per l'AIFA sin dal momento della sua sottoscrizione, senza necessità di ogni ulteriore comunicazione scritta.

#### **Art. 6 – Oneri e responsabilità dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo art. 8, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alla corretta esecuzione dei servizi.
2. L'Impresa, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, si obbliga a manlevare e a tenere indenne l'AIFA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, e sanitarie vigenti nonché da tutti i danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere cagionati al materiale in custodia.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'AIFA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. A tal fine l'Impresa contrae assicurazione come indicato al paragrafo VIII (Responsabilità) del Capitolato Tecnico.

### **Art. 7 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati.
2. Il personale del Presidio potrà accedere ai locali dell'AIFA, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso e di sicurezza, previa comunicazione ed i relativi nominativi e dei dati di identità dei singoli componenti, e dovrà garantire un orario di lavoro di massima coerente con gli orari di apertura degli uffici dell'Agenzia.
5. L'AIFA garantisce all'Impresa la piena collaborazione di tutto il proprio personale, nonché la disponibilità di postazioni di lavoro idonee presso la propria struttura.

### **Art. 8 – Corrispettivi e prezzi**

1. Il costo dell'appalto del presente contratto per i servizi di cui all'art. 2, onnicomprensivo di qualsiasi spesa, così come offerto in sede di gara e riportato nell'Offerta Economica (All. B), è stabilito in complessive € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) più Iva 20% .
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prestazioni contrattuali.
3. Il prezzo offerto è confermato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o altra eventualità.

### **Art. 9 – Pagamento**

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà corrisposto con cadenza trimestrale, dietro presentazione da parte dell'Impresa di regolare fattura intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma - C.F. 97345810580.
2. Nel caso di applicazione di penali dovute all'AIFA ai sensi del successivo art. 10, la stessa provvederà a recuperare le relative somme sull'importo finale dovuto all'Impresa.

### **Art. 10 – Penali**

1. Con riferimento alle prestazioni dei servizi, che costituiscono l'oggetto contrattuale, nel caso di ritardo rispetto alla tempistica formulata nell'Offerta Tecnica (All. A), l'Impresa sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale per ogni giorno di ritardo pari al 5 per mille dell'importo complessivo del presente Contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati all'Impresa dall'AIFA entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza. L'Impresa è tenuta a comunicare le proprie deduzioni all'AIFA nel termine massimo di giorni 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio dell'AIFA, saranno applicate all'Impresa le penali così come dianzi indicate.
3. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle dianzi richiamate penali con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Impresa per l'esecuzione del Contratto, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di preventiva diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei commi precedenti, l'AIFA si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto in ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto già previsto nei precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'AIFA l'ammontare di eventuali oneri che l'Agenzia stessa dovesse essere chiamata a sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa medesima nell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 11 – Cauzione**

1. All'atto della stipula, il Fornitore produce idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità di cui alla L. n. 348/1992 ovvero di quelle di cui alla L. n. 388/2000.
2. La cauzione, valida fino alla scadenza del contratto e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle relative obbligazioni a garanzia del loro adempimento, ivi incluso il pagamento delle penali, dovrà essere prestata per un importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), pari al 5/10% del valore della fornitura IVA esclusa.

### **Art. 12 – Obblighi di riservatezza**

1. L'Impresa, come indicato dal paragrafo XII (Segretezza e riservatezza dei dati) del Capitolato Tecnico, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature per l'elaborazione dei dati, di cui venga in possesso e ha altresì l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Impresa si impegna a vincolare anche il proprio personale dipendente e i propri consulenti a mantenere riservate tali informazioni ai sensi degli artt. 2105 e 2407 del codice civile.
3. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di riservatezza, l'AIFA, dopo aver contestato all'Impresa gli episodi ritenuti in violazione degli obblighi di cui al precedente comma, ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AIFA.
4. E' consentito all'Impresa citare i termini essenziali del presente Contratto ove ciò sia necessario per la partecipazione dell'Impresa stessa a procedure ad evidenza pubblica.

### **Art. 13 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nello svolgimento dell'esecuzione del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle relative attività, nonché le condizioni previste eventualmente da successive modifiche e integrazioni.
3. In caso di inadempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma 1, l'AIFA – previa contestazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle competenti Autorità – applicherà una penale forfetaria pari al 2% del corrispettivo contrattuale. L'importo oggetto di penale forfetaria sarà restituito all'Impresa solo se l'Autorità competente avrà dichiarato che l'inadempimento dell'Impresa è stato sanato.

#### **Art. 14 – Risoluzione**

1. In caso di reiterato inadempimento da parte dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto ed i suoi allegati, nonché con gli atti aggiuntivi e/o modificativi che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato con lettera raccomandata A.R. dall'AIFA per porre fine all'inadempimento, l'AIFA ha facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 15 - Recesso unilaterale dal contratto**

1. L'AIFA ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettere all'Impresa, con lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 30 giorni solari.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Agenzia.
3. Nel caso di recesso unilaterale, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, nonché un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.
4. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o rimborso.
5. Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in base al Contratto fino a quel momento e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o rimborso.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del Contratto e del credito**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. E' fatto altresì divieto all'Impresa di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, l'AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **Art. 17 – Tutela dei dati personali**

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181 - 00187.
2. L'Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'AIFA ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, per le finalità connesso all'esecuzione del presente Contratto e garantisce sin d'ora che i trattamenti di dati personali effettuati saranno strettamente limitati all'esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore. A tale riguardo, l'Impresa viene appositamente nominata "*Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*", ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003, come da atto di nomina allegato (All. D).
3. L'Impresa si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali, nominando i membri del Gruppo di lavoro "Incaricati del trattamento dei dati".

#### **Art. 18 – Foro competente**

1. Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le Parti nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto non abilita le Parti stesse a sospenderne l'esecuzione.
2. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Roma.

#### **Art. 19 - Registrazione e spese**

1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti al presente Contratto sono a carico dell'Impresa.
2. E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente Contratto si compone di una Premessa articolata in \_ punti e di 19 (diciannove) articoli, redatti su 16 pagine e consta di due originali, uno per l'AIFA ed uno per l'Impresa. Letto, firmato e sottoscritto a Roma, il \_\_\_\_\_.

**L'Agenzia Italiana del Farmaco**

**L'Impresa**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**L'Ufficiale Rogante**

\_\_\_\_\_

#### Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, di chiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel Contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di avere: particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

1.

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_